

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, FORMICA e SMURRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1969

Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei Comuni

ONOREVOLI SENATORI. — Da alcuni anni viene corrisposta — e non proprio in entità adeguata — l'indennità di carica ai sindaci e ad alcuni assessori comunali, quale parziale corrispettivo delle spese da questi sostenute anche per ragioni di rappresentanza, nonchè per il diminuito ritmo delle loro attività private per effetto dei pubblici impegni.

Contemporaneamente, però, l'Amministrazione finanziaria, nella spasmodica ricerca di nuove fonti d'entrata, sostiene che dette indennità debbano essere assoggettate per intero all'imposta di ricchezza mobile, categoria C2, al pari degli stipendi e dei salari dei lavoratori dipendenti per i quali il suindicato tributo venne istituito ed è utilizzato. Questa interpretazione, oltremodo opinabile sul piano giuridico attesa la natura dell'indennità e considerate le ragioni per le quali essa fu istituita, svilisce enormemente sul piano morale l'opera e la fun-

zione degli Amministratori, i quali accedono alle cariche elettive, particolarmente gravose ed impegnative (quasi una frontiera di guerra), non certamente perchè sollecitati od attirati dall'entità delle indennità, del resto particolarmente modeste, e provoca idee di abbandono e di disinteresse negli egregi servitori delle comunità locali, già notevolmente incompresi.

Tali considerazioni, unitamente alla constatazione del diverso trattamento tributario usato per le indennità dei parlamentari e degli stessi consiglieri regionali (confrontare articolo 6 legge n. 1261, del 1965), hanno consigliato la presentazione del seguente disegno di legge, per la cui sollecitata approvazione si chiede l'operante solidarietà dei colleghi parlamentari, ai quali non sfugge di certo la esigenza di una intelligente tutela degli amministratori dei Comuni.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'indennità di carica agli amministratori comunali, regolata dalla legge 2 aprile 1968, n. 491, è sottoposta al trattamento tributario stabilito con l'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.